

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Ferdinand Richter GmbH.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «RICHTER», il marchio figurativo «RICHTER edition» e il marchio non registrato «Richter», utilizzato nel traffico commerciale in Austria.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Brouillard/Corte di giustizia

(Causa T-420/13)

(2013/C 325/57)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J.-M. Gouazé)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del 5 giugno 2013 adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea — Direzione generale della Traduzione — attinente all'appalto 2013/S 047-075037, con la quale il sig. Brouillard è eliminato dal lotto di traduzione verso il francese;

— condannare le ricorrenti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione di invitare il candidato selezionato, per presentare un'offerta nell'ambito di una procedura negoziata di gara d'appalto mirante alla conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in francese (2013/S 047-075037), a presentare un'offerta nella quale fosse confermato che il ricorrente non sarebbe stato utilizzato per la prestazione dei servizi di cui trattasi, in quanto il candidato non avrebbe comprovato la formazione giuridica completa richiesta.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul difetto di competenza dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione delle direttive 2000/78/CE ⁽¹⁾ e 2005/36/CE ⁽²⁾, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativamente alle qualifiche universitarie e professionali del ricorrente.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

⁽²⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — CPME e altri/Consiglio

(Causa T-422/13)

(2013/C 325/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bruxelles, Belgio); Artenius España, SL (El Prat del Llobregat, Spagna); Cepsa Quimica, SA (Madrid, Spagna); Equipolymers Srl (Milano, Italia); Indorama Ventures Poland sp. z o.o. (Włocławek, Polonia); Lotte Chemical UK Ltd (Newcastle upon Tyne, Regno Unito); M&G Polimeri Italia SpA (Patrica, Italia); Novapet, SA (Zaragoza, Spagna); Ottana Polimeri Srl (Ottana, Italia), UAB Indorama Polymers Europe (Klaipėda, Lituania); UAB Neo Group (Rimkai, Lituania); e UAB Orion Global pet (Klaipėda) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

— annullare la decisione 2013/226/UE ⁽¹⁾;

- condannare il convenuto al pagamento dei danni subiti dalle ricorrenti; e
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1125/2009 ⁽²⁾ (il «regolamento antidumping di base») e sulla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto il Consiglio non ha comunicato alle ricorrenti i fatti e le considerazioni che hanno portato all'adozione della decisione impugnata, né ha concesso un termine ragionevole per presentare osservazioni.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti e violato gli articoli 11, paragrafo 2, e 21, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base nell'adottare la decisione impugnata, in particolare concludendo ai punti 17 e 23 della decisione impugnata che è improbabile che lasciare scadere le misure possa ancora comportare un notevole pregiudizio, e che la proroga delle misure antidumping è palesemente contraria all'interesse dell'Unione europea.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha manifestamente e gravemente violato i suoi doveri di diligenza e di buona amministrazione in quanto non ha comunicato alle ricorrenti i fatti e le considerazioni che hanno portato all'adozione della decisione controversa.
- 4) Quarto motivo, dedotto a sostegno dell'azione di risarcimento danni, vertente sul fatto che il Consiglio ha agito illegittimamente adottando la decisione controversa e pertanto ha causato danni alle ricorrenti dei quali è responsabile l'Unione europea ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE.

(1) Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia (GU L 136, pag. 12).

(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Ricorso proposto il 16 agosto 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-423/13)

(2013/C 325/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: avv.ti F. Randolph, M. Lester, M. Taher)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013 L 156, pag. 10), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013 L 156, pag. 3), nella parte in cui si riferiscono alla ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito motivi adeguati e sufficienti.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato i criteri per l'inserimento nell'elenco, e/o avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione affermando che tali criteri risultavano soddisfatti nel caso della ricorrente e/o avrebbe incluso nell'elenco la ricorrente in assenza di un'adeguata base giuridica.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe garantito in capo alla ricorrente il diritto di difesa e il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo.
- 4) Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, tra cui il suo diritto alla protezione della sua proprietà, della sua attività imprenditoriale e della sua reputazione.